

Sentenza n. 1395/2015 pubbl. il 13/08/2015  
RG n. 299/2012  
Repert. n. 2684/2015 del 13/08/2015



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA**  
**SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Carmine Di Fulvio, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 299/2012 r.g. e vertente

**TRA**

**[REDACTED]** SRL (C.F. 01592520686 ), in persona del legale rappresentante p.t., e **[REDACTED]**  
**[REDACTED]** (C.F. **[REDACTED]**3A48C632V), entrambe con il patrocinio dell'avv. **[REDACTED]**  
**[REDACTED]**, giusta procura in atti,

**OPPONENTI**

**E**

**BANCA CARIFE SPA** (C.F. 00058000688), in persona del legale rappresentante p.t., con il  
patrocinio dell'avv. **NICOLA LOTTI**, giusta procura in atti,

**OPPOSTA**

**CONCLUSIONI**

Come in atti.

pagina 1 di 11



**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

Con ricorso monitorio presentato il 6.10.2011 la Banca Caripe s.p.a. (d'ora in poi anche solo Caripe) ha chiesto ed ottenuto l'emissione da parte del Tribunale di Pescara in data 14.10.2011 del decreto ingiuntivo n.1763/2011 decr. ing. con il quale è stato ingiunto alla [REDACTED] s.r.l., quale debitrice principale, e a [REDACTED] quale fideiussore (in virtù di fideiussione omnibus rilasciata fino alla concorrenza di € 75.000,00), il pagamento, in via solidale, della somma di € 58.447,18, quale credito da scoperto di conto corrente n. 321770 (precedentemente n.775985 e originariamente n.133408) alla data del 1.7.2011, così rideterminato da € 91.102,56 alla luce del disposto del d.l. 185/2008 convertito nella legge 2/2009, oltre a interessi moratori calcolati in favor debitoris nella misura del 3,756% annuo dal 1.7.2011 al saldo e spese di procedura.

Avverso tale decreto ingiuntivo hanno proposto tempestiva opposizione le ingiunte, chiedendone, per le ragioni che si stanno per esaminare, la revoca.

Si è costituita in giudizio l'opposta con comparsa di risposta nella quale ha chiesto, per le ragioni che si stanno per esaminare, il rigetto dell'opposizione o comunque la condanna delle opponenti al pagamento delle somme indicate nel decreto ingiuntivo o di quelle diverse ritenute di giustizia.

.....

La [REDACTED] s.r.l. ha anzitutto disconosciuto le sottoscrizioni apparentemente apposte dal legale rappresentante dell'epoca, [REDACTED] sul disciplinare economico allegato al contratto di conto corrente bancario stipulato tra le parti in data 11.4.2003, disciplinare prodotto dall'opposta nella fase monitoria unitamente al citato contratto di conto corrente n.133408 (quest'ultimo recante sottoscrizioni di [REDACTED] non disconosciute), eccependo, quindi, la mancata pattuizione scritta della misura degli interessi debitori.



Su istanza dell'opposta si è proceduto a giudizio di verifica della predetta scrittura privata, il cui esito è stato negativo per l'opponente.

Ed invero:

- 1) Il CTU, Vittozzi Giancarlo, ha, con giudizio condivisibile perché basato sull'accurato esame delle sottoscrizioni in verifica e di quelle usate per la comparazione, anche mediante utilizzo di microfotografie e macrofotografie, concluso per l'appartenenza delle firme in discussione alla mano di [redacted], in considerazione delle congruenze a livello del calibro, del ritmo e dell'estensione e delle congruenze di inchiostrazione;
- 2) È pacifico, oltre che confermato dalla testimone De [redacted], che il [redacted] abbia sottoscritto il contratto di conto corrente bancario sopracitato e lo specimen di firma, prodotto da parte opposta con la seconda memoria ex art.183 comma 6 c.p.c., entrambi in data 11.4.2003, cioè nella stessa data del disciplinare economico in discussione;
- 3) Non risulta che nel corso del rapporto contrattuale oggetto di causa la [redacted] s.r.l. abbia mai contestato alla Caripe l'applicazione di condizioni economiche che ora assume non essere mai state pattuite;
- 4) È, dunque, ragionevole ritenere che il [redacted] abbia sottoscritto al momento dell'apertura del conto corrente n.133408 anche il disciplinare economico, costituente parte integrante del contratto di conto corrente.

Va, pertanto, resa la conseguente pronuncia ex art.220 c.p.c..

Inoltre, essendo nel citato disciplinare economico specificamente indicato il tasso di interesse debitorio, deve ritenersi infondata anche la doglianza relativa alla mancata pattuizione scritta degli interessi debitori.



Sentenza n. 1395/2015 pubbl. il 13/08/2015

RG n. 299/2012

Repert. n. 2684/2015 del 13/08/2015

Le opposenti hanno, poi, contestato la correttezza del saldo passivo del conto corrente in quanto frutto di illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, di illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto e di applicazione di interessi usurari.

Quanto alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, nel ricordato disciplinare è pattuita la medesima periodicità di capitalizzazione (trimestrale) sia per gli interessi passivi che per quelli attivi.

Trattasi di pattuizione valida perché conforme alla disciplina vigente all'epoca di cui all'art.120 comma 2 Dlgs 385/1993 (introdotto dall'art.25 Dlgs 342/1999) e alla delibera CICR 9.2.2000.

Quanto all'applicazione delle commissioni di massimo scoperto la doglianza appare generica e, quindi, inammissibile, avendo omesso le opposenti di specificare in quale misura essa avrebbe inciso negativamente sulla misura del credito preteso dalla banca; tanto più se si considera che la Caripe ha specificato nel ricorso monitorio di aver ridotto il credito risultante dagli estratti conto da € 91.102,56 a € 58.477,18 alla luce del disposto del d.l. 185/2008 convertito nella legge 2/2009 e, quindi, evidentemente escludendo l'effetto dell'applicazione delle commissioni di massimo scoperto.

Quanto all'applicazione degli interessi usurari, la doglianza appare infondata, atteso che per un verso la relativa ipotesi, formulata nella consulenza tecnica di parte prodotta da parte opponente e richiamata genericamente nell'atto di citazione, si basa su un presupposto giuridico non condivisibile, per altro verso, comunque, anche volendo seguire la tesi del c.t. di parte opponente, dr Gennaro Baccile, le conseguenze in termini di riduzione del debito degli opposenti sarebbero assorbite dall'autoriduzione del credito operata dalla Caripe ed indicata nel ricorso monitorio.

Più precisamente, quanto al primo aspetto, il superamento dei tassi soglia secondo i calcoli del dr Baccile deriva dalla inclusione delle commissioni di massimo scoperto nel calcolo del TEG.

La tesi non è condivisibile, potendosi adottare tale criterio solo per i periodi successivi al 1.1.2010 e, quindi, non per quelli precedenti a tale data (concernenti il conto corrente in discussione - n. 321770,



Sentenza n. 1395/2015 pubbl. il 13/08/2015

RG n. 299/2012

Repert. n. 2684/2015 del 13/08/2015

precedentemente n.775985 e originariamente n.133408 -) oggetto della predetta valutazione del c.t. di parte opponente.

Ed invero, come stabilito nella Circolare della Banca d'Italia dell'1.10.1996 e nei suoi comunicati di luglio 2001, dicembre 2002 e del 29.03.2006, recanti istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della Legge sull'usura, in particolare al punto C5 ( Metodologia di calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto) "*La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali*".

Di conseguenza nei decreti ministeriali emessi ai sensi dell'art.2 comma 1 L.108/1996 è sempre stato indicato un tasso effettivo globale medio rilevato secondo detto criterio, cioè senza considerare la commissione di massimo scoperto.

Tale situazione è mutata solo a seguito dell'entrata in vigore della legge 2/2009 (di conversione con modificazioni del d.l. 185/2008), che all'art.2 bis stabilisce quanto segue:

*1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente*



*con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.*

*2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verterà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.*

*3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'articolo 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni."*

*Tale norma ha per un verso introdotto una nuova disciplina della commissione di massimo scoperto (comma 1), per altro verso ha stabilito per il futuro (dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto) che le c.m.s. debbano essere prese in considerazione ai fini del calcolo del tasso effettivo globale medio da riportare nei decreti ministeriali emessi ai sensi dell'art.2*



comma 1 L.108/1996 (comma 2), prevedendo una disciplina transitoria fino alla prima rilevazione del tasso effettivo globale medio in base alle nuove disposizioni (stesso comma 2) e un termine per l'adeguamento dei contratti in corso alla mutata disciplina delle commissioni di massimo scoperto (comma 3).

In attuazione della norma appena descritta la Banca d'Italia ha nell'agosto 2009 emanato le nuove istruzioni per la rilevazione dei tassi in questione, prevedendo l'inclusione ai fini del relativo calcolo delle commissioni di massimo scoperto, e tali istruzioni sono divenute operative (conformemente a quanto stabilito dal citato art.2 bis comma 2) dal 1.1.2010.

Ai sensi dell'art.11 delle disposizioni sulla legge in generale la legge non dispone che per l'avvenire e non ha effetto retroattivo, sicchè non vi è dubbio che la norma in discussione non si possa applicare prima della sua entrata in vigore.

Ma, a ben vedere, è evidente anche la volontà del Legislatore di mantenere ferma per un ulteriore periodo, segnatamente fino alla prima rilevazione del tasso effettivo globale medio effettuata in base alle nuove disposizioni (cioè considerando anche le commissioni di massimo scoperto), la disciplina previgente in materia di usura e, pertanto, i tassi riportati nei decreti ministeriali emessi ai sensi dell'art.2 comma 1 L.108/1996, come rilevati in base al precedente criterio (cioè senza considerare le commissioni di massimo scoperto).

Tale volontà assicura, d'altronde, un'irrinunciabile esigenza di certezza del diritto, perchè, se non fosse stata introdotta la disposizione transitoria, fino alla prima rilevazione del tasso effettivo globale medio effettuata in base alle nuove disposizioni vi sarebbero stati contemporaneamente e in reciproco conflitto decreti ministeriali indicanti TEG rilevati senza considerare le c.m.s. e una norma in vigore che stabilisce la rilevanza ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644



del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108 delle stesse c.m.s..

Le considerazioni finora esposte portano a ritenere non solo infondata ma perfino illogica la pretesa delle opposenti, atteso che sostanzialmente vorrebbero dimostrare l'avvenuto superamento dei tassi soglia legali, rilevati nei decreti ministeriali senza considerare le commissioni di massimo scoperto mediamente applicate nei trimestri di riferimento da banche e intermediari finanziari italiani, ma addizionando ai TEG applicati dalla banca convenuta proprio le commissioni di massimo scoperto; pretenderebbero, cioè, di effettuare in proprio favore una comparazione tra dati eterogenei.

In proposito occorre solo aggiungere che non appare condivisibile la valutazione contenuta nelle sentenze della Cassazione Penale nn.12028 e 28743/2010 (richiamata nella relazione tecnica del dr Baccile), secondo la quale la norma di cui al citato art.2 bis comma 2 L.2/2009 sarebbe di interpretazione autentica dell'art.644 comma 4 c.p. e, perciò, sarebbe applicabile retroattivamente, atteso che:

- 1) nella legge 2/2009 e nel relativo articolo 2 bis il Legislatore non ha manifestato né esplicitamente, né implicitamente una volontà di interpretazione autentica dell'art.644 comma 4 c.p.c., mentre quando ha inteso imporre nella stessa materia un'interpretazione autentica, con la legge n.24/2001, ha espressamente denominato la disposizione "Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996 n.108, recante disposizioni in materia di usura" e usato la seguente formulazione: "Ai fini dell'applicazione dell'art.644 del codice penale e dell'art.1815, secondo comma, del codice civile si intendono usurari ...";
- 2) confligge, poi, con la valutazione della Corte di Cassazione Penale la già descritta disposizione transitoria di cui al medesimo art.2 bis comma 2.

Quanto, poi, al secondo aspetto, secondo i calcoli del dr Baccile, gli oneri da ristornare in favore della

Sindice  
Scoufigghe  
Baccile  
+  
2 sentenze  
di Cassat.  
Penale





Sentenza n. 1395/2015 pubbl. il 13/08/2015

RG n. 299/2012

Repert. n. 2684/2015 del 13/08/2015

correntista per applicazione di interessi usurari (peraltro ipotizzando un'usura pattizia nemmeno specificamente dedotta, né, tantomeno, dimostrata) ammonterebbero a complessivi € 19.203,89 (10.280,49 + 8.923,40), mentre come già visto l'autoriduzione del credito da parte della Caripe è ben più consistente, ammontando a € 32.625,38 (da € 91.102,56 a € 58.477,18).

Infine [redacted] s.r.l. ha sostenuto che, avendo effettuato il 17.1.2006 un versamento di € 87.360,00 e in data 3.11.2008 un versamento di € 10.000,00, avrebbe rimborsato integralmente i fidi di € 40.000,00 e di € 10.000,00 concessi dalla banca il 29.10.2004 e il 21.12.2006 e che, quindi, non sussisterebbe alcun residuo debito verso la Caripe, mentre quest'ultima avrebbe causato un saldo passivo trasferendo sul conto corrente oggetto di causa le rate non pagate di mutui ipotecari (n.183081 e n.401155) e il saldo passivo di altro conto corrente (n.958164), appositamente negoziato per gli anticipi su fatture.

Quanto ai versamenti in data 17.1.2006 di € 87.360,00 e in data 3.11.2008 di € 10.000,00, essi risultano regolarmente annotati sugli estratti conto versati in atti dall'opposta; quanto alle altre doglianze esse appaiono generiche e, quindi, inammissibili, non avendo l'opponente specificato le date e gli importi degli addebiti che ritiene illegittimi.

Per quanto finora esposto e poiché dagli estratti conto prodotti dalle parti emerge che, come sostenuto dall'opposta, vi è stata continuità tra il conto corrente n. 133408, il conto corrente n. 775985 e quello 321770, che presentava alla data del 1.7.2011 il saldo passivo indicato nel ricorso monitorio, poi autoridotto dalla Caripe, e poiché è stato comprovato con scrittura privata datata 21.12.2006 tacitamente riconosciuta (doc. 2 fascicolo fase monitoria) che [redacted] ha assunto nei confronti della Caripe l'obbligo fideiussorio (a ben vedere, atteso il contenuto dell'art.6 del contratto in questione, la garanzia autonoma) fino alla concorrenza di € 75.000,00 per l'adempimento di qualsiasi



Sentenza n. 1395/2015 pubbl. il 13/08/2015

RG n. 299/2012

Repert. n. 2684/2015 del 13/08/2015

obbligazione presente o futura della [redacted] s.r.l., sicchè sussiste l'obbligazione solidale di pagamento oggetto di causa delle opposenti verso la Caripe, l'opposizione al decreto ingiuntivo va rigettata.

Le opposenti, soccombenti, vanno condannate ai sensi dell'art.91 c.p.c. a pagare, in solido tra loro, in favore dell'opposta le spese di lite, liquidate in dispositivo.

A carico delle opposenti vanno poste in via definitiva le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in corso di causa.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. dichiara che le sottoscrizioni a nome di Aldo Narcisi apposte in calce al disciplinare economico allegato al contratto di conto corrente bancario n.133408, stipulato tra la [redacted] s.r.l. e la Caripe in data 11.4.2003, sono state apposte da Aldo Narcisi, all'epoca legale rappresentante della Edilparco s.r.l.;
2. Rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n.1763/2011 emesso dal Tribunale di Pescara in data 14.10.2011;
3. Condanna le opposenti a pagare, in solido tra loro, in favore dell'opposta le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 15.000,00 per compensi, oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei compensi, CAP e IVA come per legge;



Sentenza n. 1395/2015 pubbl. il 13/08/2015  
RG n. 299/2012  
Repert. n. 2684/2015 del 13/08/2015

4. Pone definitivamente a carico delle opposenti le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate in corso di causa.

Pescara, 17 giugno 2015

Il Giudice  
dott. Carmine Di Fulvio

Banca del Viterbo

L'INTERVISTA » Ornella Vanoni: «Mi piace l'Abruzzo terra dei lupi»

A PAGINA 37

# ilCentro

MERCOLEDÌ 25 MARZO 2015

QUOTIDIANO DELL'ABRUZZO

REDAZIONE E TIPOGRAFIA: PESCARA, VIA TRIBUTINA, 91, 085/20521 • REDAZIONI: L'AQUILA, VIA LUCOLI, 0862/51444 - 61445 - 61446 - CHIETI, 0871/331201 - 330300  
TERAMO, PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ, 24, 0864/242320 - AVEZZANO, VIA SANTIPIRINI 6, 0863/44974



€110 ANNO 30 - 97 53  
SOCIETÀ PER AZIONI CON SEDE  
IN PESCARA, VIA TRIBUTINA, 91  
WWW.ILCENTRO.IT



**STRAGE SULLE ALPI FRANCESI**  
**Cade aereo: 150 morti**  
**Un abusivo in cabina?**

ALLE PAGINE 2 E 3



**IL TESTO AL SENATO**  
**La proposta: 12 anni**  
**per omicidio stradale**

A PAGINA 6

## «Falso perito in tribunale»

Pescara, grafologo sotto accusa. Il pm: non ha i requisiti

IN PESCARA

*San Ofo*  
**IMPRESA FUNERARIA  
 INTERNAZIONALE**  
 Aldo De Vincentis  
 65128 PESCARA - Via Alamo, 28/29  
 Tel. 085.4312554 - 395.8349007

# Pescara

■ Pescara - Via Tiburtina 91  
 ■ Centralino Tel. 085/20521  
 ■ Fax Tel. 085/4318050  
 ■ Pubblicità Tel. 085/441231

IL CENTRO MERCOLEDÌ 25 MARZO 2015 | 14

E-mail: [red.pescara@ilcentro.it](mailto:red.pescara@ilcentro.it)

## CHIUSA L'INCHIESTA

### Il Paolo Aurilescio a PESCARA

Lavora come consulente del tribunale chiamato a valutare l'autenticità delle firme eppure, secondo l'accusa, non sarebbe un grafologo e non avrebbe neanche la laurea. E' sulle competenze e sui titoli di un 62enne sedicente grafologo che sta facendo luce un'inchiesta del pm Silvia Santoro con al centro un perito del tribunale che si occupa di dirimere contenziosi: pagamenti attestati da sottoscrizioni, consulenze per la procura e, complessivamente, una quarantina di casi al tribunale civile. Solo che il perito in questione, pur presentandosi come grafologo laureato, secondo l'accusa non avrebbe seguito un percorso formativo riconosciuto e a mettere in dubbio la sua professionalità sarebbe stato il confronto con un altro perito e quell'errore gravissimo rispetto al metodo grafologico.

Chiuse le indagini, il pm ha chiesto il rinvio a giudizio per un errore dalle conseguenze di

### IL DOCUMENTO

#### TRIBUNALE DI PESCARA

**GIORGIO GOTT. CASARNO, PRESIDENTE DEL TRIBUNALE IN FUNZIONE DI CUSTODE DEL LENCO PERI**  
 «Essa accertamento "vile condotta inerte rispetto" a di accetto accertamento della competenza del tribunale di Pescara e visto di difendere in giudizio di cui si trova il C.T.U. in "vizio" di incompetenza»  
 Presidente civile

La successiva opposizione dei fatti riguarda la richiesta di accoglimento al Tribunale di Pescara circa la sussistenza del rinvio della una sentenza emessa specificata dal C.T.U. (prescritta un giudizio civile) "vizio".



Il presidente del tribunale Giuseppe Antonio Casarino

# «Si è spacciato da grafologo e ha ingannato i magistrati»

Chiusa l'inchiesta con un lenocino che lavora come consulente dal tribunale





LE BORSE

Chiuso le indagini, il pm ha chiesto il rinvio a giudizio per un'ezzenne della provincia di Pescara a cui viene contestato lo stesso falsamente davanti ai giudici e ai pubblici ministeri di essere grafologo forense e di possedere tutti i requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti e dei periti presso la Camera di commercio. Se il caso, sollecitato dall'avvocato Tania Mantoro Mortillaro, è partito da un esposto su una perizia per il mancato pagamento di forniture edili e per la verità di quell'autenticità di una sottoscrizione, l'inchiesta si occupa di valutare anche le altre consulenze effettuate dal perito mentre sembrerebbe che il professionista sia stato chiamato anche a esprimersi sull'autenticità delle firme di un testimone. Nel frattempo, come ricorda l'avvocato nell'esposto inviato al presidente del tribunale Giuseppe Antonio Casanova, «una perizia errata ha gravi ripercussioni sia dal punto di vista del danno essenziale che di quello economico».

Il rinvio dall'autenticità della sottoscrizione di un documento sul pagamento di una fornitura edile il fascicolo che accetterà se il consulente oppure si spaccia per tale e che, al mo-

## Chiesto il processo per un 62enne che lavora come consulente del tribunale L'accusa: ha attestato falsamente di possedere i requisiti. Udenza il 7 luglio

### L'esposto al presidente del tribunale: controlli le sue credenziali



«Chiedo al tribunale di sollecitare il perito nominato a fornire informazioni riconducibili che possano accertare l'usanza e il luogo di ottenimento della qualifica di dottore grafologo di cui si fregia nel curriculum depositato sul sito della giustizia». È la richiesta che l'avvocato Tania Mantoro Mortillaro (nella foto) ha fatto al presidente del tribunale Giuseppe Antonio Casanova nell'esposto sul

presentato grafologo. L'avvocato ricorda che al compito del tribunale e vigilare sui consulenti tecnici intervenendo, d'ufficio o su istanza del procuratore, per il mancato disciplinare i professionisti che non hanno tenuto una condotta onorata, ovvero non hanno ottenuto gli obblighi previsti dagli incarichi.

Secondo l'esposto inviato al tribunale e in cui, nelle conclusioni, si chiede di verificare «le credenziali» dell'uomo, nel fascicolo della Camera di commercio del perito non ci sarebbe nessun titolo di studio in grafologia né il conseguimento del titolo in dottore in grafologia e, in ogni caso, il completamento di un percorso formativo personale. L'udienza preliminare continuerà il 7 luglio.

Il compito di vigilare sui consulenti tecnici, quella del grafologo appartiene alle cosiddette professioni "non protette", ovvero quelle professioni che non necessitano dell'iscrizione a un albo ma che sono comunque vincolate, come ricorda l'avvocato Mantoro Mortillaro, «a un percorso di studi in grafologia che permette poi l'iscrizione a un'associazione». Riconosce così il legale a fare una riflessione più ampia sul reclutamento dei consulenti perché, come spiega, spesso i tribunali permettono la diretta migrazione dell'elenco dei consulenti d'ufficio di chiunque si sia preliminarmente iscritto tra i periti extragiudiziali della Camera di commercio. Ma la differenza tra la funzione del perito extra-giudiziale e quello giudiziale, non è di poco conto perché, come conclude, «nel primo caso l'elenco dei periti abilitati non ha valore abilitante ma svolge la funzione di mera pubblicità».







Carla Pasetti &lt;carlapasetti@gmail.com&gt;

**Autre**

4 messaggi

**Société Française De Graphologie** <sfgrapho@club-internet.fr>  
A: carlapasetti@gmail.com

21 settembre 2015 20:43

Ceci est un mail envoyé par **carla pasetti** via le formulaire de contact du site internet.

Nom: carla pasetti

Email: [carlapasetti@gmail.com](mailto:carlapasetti@gmail.com)

Sujet: Autre

Message:

À Monsieur le responsable du centre de formation , Par la présente, je me permets de Vous demander des renseignements concernant Monsieur Vittozzi Giancarlo, qui exerce la profession de graphologue en Italie . Il a déclaré d'avoir suivi Votre seminaires et d'avoir obtenu le diplôme certifié , abilitatif à l'exercice de la profession de graphologue, près de Vous au cours des années 80. J'amerais bien savoir, si son affirmation est vraie et, s'il est possible, de connaître la date de son diplôme. En vous remerciant de bien vouloir m'envoyer les renseignements à l'adresse email [carlapasetti@gmail.com](mailto:carlapasetti@gmail.com), je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments respectueux.

Vous pouvez utiliser ce lien pour répondre: [carlapasetti@gmail.com](mailto:carlapasetti@gmail.com)**Carla Pasetti** <carlapasetti@gmail.com>  
A: manteromortillaro@libero.it

21 settembre 2015 20:47

[Testo tra virgolette nascosto]

**rapoport** <sfgrapho@club-internet.fr>  
A: carlapasetti@gmail.com

22 settembre 2015 09:19

Bonjour,

Je n'ai pas ce nom sur notre répertoire français. Je vais transférer votre mail sur nos associations partenaires en Italie.

Bien cordialement.

S. Rapoport

Formation & Comptabilité  
SFDG

Tel : 01 45 55 46 94